



ORDINANZA DIRIGENZIALE

Oggetto: Ordinanza per la difesa dagli incendi, per il taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la viabilità pubblica, di uso pubblico e con la sede ferroviaria nel territorio del Comune di Pordenone per il periodo 26 aprile 2021 – 26 aprile 2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV “GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE”

Richiamati:

- l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 61 dello Statuto comunale relativo alla competenza dei dirigenti;
- il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto, arch. Maurizio Gobbato, l'incarico dirigenziale del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture Ambiente” a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;

Preso atto:

- della richiesta di RFI Rete Ferroviaria Italiana, piazza della Croce Rossa n°1 - 00161 Roma, Direzione Territoriale Produzione di Trieste, Unità Territoriale Friuli con protocollo n° RFI-DPR-DTP_TS.UTF\PEC\2021\000958 del 30.03.2021 pervenuta al protocollo comunale in data 30/03/2021 con protocollo n° GEN-GEN-2021-25218-A con la quale RFI chiede al Comune di Pordenone di emettere apposita ordinanza in tema di taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con sede ferroviaria nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione preventiva allo scopo di evitare possibili futuri pregiudizi alla sicurezza della circolazione ferroviaria dovuti a caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato;
- della richiesta di RFI Rete Ferroviaria Italiana, piazza della Croce Rossa n°1 - 00161 Roma, Direzione Territoriale Produzione di Trieste, Unità Territoriale Friuli con protocollo n° RFI-DPR-DTP_TS.UTF\PEC\2021\000965 del 30.03.2021 pervenuta al protocollo comunale in data 30/03/2021 con protocollo n° GEN-GEN-2021-25249-A con la quale RFI chiede al Comune di Pordenone di emettere apposita ordinanza per prevenzione incendi al fine di scongiurare il verificarsi di tali eventi causati dall'alta probabilità d'innescio e sviluppo

Visti:

- l'art. 52 del D.P.R. 753/80 ai sensi del quale lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere:



1. piante e siepi a meno di sei metri dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale; tale misura dovrà essere aumentata in modo che le anzidette piante non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati; le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi di altezza non superiore di metri 1,5;
 2. alberi che superano i quattro metri di altezza non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;
- l'art. 55 del D.P.R. 753/80 ai sensi del "i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 mt. dalla rotaia più vicina, da misurarsi in proiezione orizzontale";

Rilevato che lungo i margini delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, nel territorio comunale risultano presenti alberi di alto fusto e/o siepi poste a ridosso del ciglio stradale a distanza inferiore a quello stabilito dagli articoli 892 e 893 del Codice Civile e/o con ramificazioni protese ed aggettanti sulla sede viabile;

Considerato che durante tutto l'anno e in particolare nel periodo estivo si ripresenta puntualmente il problema delle siepi e delle fronde degli alberi che debordano dalle proprietà private invadendo la viabilità pubblica o di uso pubblico e che tali situazioni possono costituire pregiudizio alla visuale e, in alcuni casi possono costituire elemento di ostruzione alla mobilità pedonale e ciclabile;

Richiamati:

- gli. artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice civile;
- gli artt. 16, 17, 18, 29 e 31 del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con Decreto Legislativo 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare l'art. 29 del decreto legislativo 285/1992, che dispone:
 - “1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile....”

Considerati i rischi di:

- caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/1980, potrebbero invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque interferenza sulla regolarità della stessa;
- caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di legge, potrebbero invadere la viabilità pubblica e di uso pubblico, con conseguente pericolo per la circolazione, per i cittadini e comunque interferenza sulla regolarità della mobilità/viabilità;



- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede della ferrovia che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevata la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare, pedonale, ciclabile e ferroviaria nel territorio del Comune di Pordenone derivanti dalla mancata manutenzione e cura delle aree adottando i relativi provvedimenti dirigenziali;

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione di un provvedimento dirigenziale finalizzato a:

1. monitorare costantemente lo stato dell'arte e prevenire eventuali disagi e pericoli;
2. garantire che la circolazione di persone e mezzi, oltre che lo svolgimento dei pubblici servizi e di esercizio ferroviario, sul tratto ricadente sul territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

Richiamati i poteri conferiti ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato lo Statuto comunale;

Per i sopra specificati motivi,

ORDINA

ai proprietari di aree limitrofe a viabilità ferroviaria, durante tutto il periodo che va dal 26 aprile 2021 al 26 aprile 2022, in particolare tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile; se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell'articolo 48 del D.P.R. 753/80, terreni e giardini, compresi i condomini, confinanti con la viabilità pubblica e di uso pubblico, nonché con sedi ferroviarie, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Pordenone, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di:

- provvedere alla costante cura e manutenzione degli alberi, delle piante e siepi che si protendano oltre il confine privato affinché possano essere evitati eventuali problemi di mobilità e viabilità;
- adottare ogni azione possibile, in particolare monitorando la stabilità delle piante, al fine di prevenire eventuali rischi;
- verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta rami ed alberi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità ed eventuale interruzione della viabilità pubblica, dei pubblici servizi e degli esercizi ferroviari;
- verificare ed eliminare i fattori di rischio di pericolo incendio e loro propagazione provvedendo alla costante pulizia, cura e manutenzione delle aree;



- procedere alla rimozione immediata di rami o alberi eventualmente caduti sulla viabilità pubblica o di uso pubblico;

AVVERTE

- che i trasgressori alle norme di cui agli articoli del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 38 e 63 dallo stesso decreto;
- che i trasgressori alle norme di cui agli articoli del D.lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dal decreto stesso;
- che il/i proprietari, possessori e coloro che esercitano un diritto reale sulla proprietà saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero manifestarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza;
- che nelle operazioni di taglio e/o potatura di che trattasi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ogni possibile pericolo alla circolazione;
- che gli interessati dovranno mantenere monitorata la situazione costantemente nel tempo, rispettate le distanze di sicurezza delle alberature dalla viabilità pubblica o di uso pubblico nonché la distanza con le sedi ferroviarie;

INCARICA

- la Polizia Municipale di far osservare la presente ordinanza;
- R.F.I. – Rete ferroviaria Italiana in qualità di Ente proprietario delle Ferrovie di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle forze dell'ordine presenti nel territorio comunale, eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;
- gli Enti proprietari o detentori delle strade pubbliche di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- resa nota ai cittadini interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e inserimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale (indirizzo: www.comune.pordenone.it);
- divulgata mediante organi di stampa e informazione;
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Pordenone, in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

alla Prefettura di Pordenone, Ufficio Territoriale di Governo;



alla RFI – rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale di Trieste;
al Comando Polizia Municipale;
al Comando Vigili del Fuoco;
alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;
all'Anas Friuli Venezia Giulia;
alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche;
all'Ispettorato delle Foreste di Pordenone;
a FVG Strade;
alla società Gea spa;

AVVERTE

che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Pordenone;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Maurizio Gobbato

[Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche](#)